

Codice A1103A

D.D. 14 settembre 2023, n. 800

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F.N. 5 PAR/2018). Accertamento della somma di euro 350,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025 (annualità 2023).**



**ATTO DD 800/A11000/2023**

**DEL 14/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F.N. 5 PAR/2018). Accertamento della somma di euro 350,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025 (annualità 2023).

Visti gli atti trasmessi, con nota 03/RG/2018 del 11.12.2018, dall'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali a carico del signor *omissis* (cod. ben. n. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis* e residente, all'epoca dell'accertamento dei fatti, a *omissis* in *omissis*- attualmente residente a *omissis* in *omissis* - in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 327 del 10.10.2018 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati nel Comune di Nichelino *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 8, comma 3 lett..n della L.R. 19/2009 relativo al divieto di utilizzare veicoli al di fuori della viabilità consentita in area Parco/Riserva naturale regionale;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto (senza istanza di audizione) come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 e ritenuto che le dichiarazioni ivi contenute, non abbiano carattere esimente riguardo alla responsabilità conseguente la violazione accertata;

visto in particolare l'art. 8, comma 3 lett.n della L.R. 19/2009 e s.m.i come sanzionato dall'art. 55 comma 11 della medesima Legge ;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione

dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/16 "Disciplina del sistema dei controlli interni" art. 6, c. 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14/06/21

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- vista la L.r. n. 5 del 24 aprile 2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023 - 2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- vista la L.r. n. 6 del 24 aprile 2003 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023 - 2025";
- vista la D.G.R. n. 1 -6763 del 27 aprile "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025";;

*determina*

in Euro 350,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

**I N G I U N G E**

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 360,61** di cui Euro 350,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 350,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025, annualità 2023 (ben. n. **381813**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025, annualità 2023 (ben. n. **381813**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

**IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)**

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 800/A11000/2023 DEL 14/09/2023**

Accertamento N.: 2023/2428

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 2009

Importo (€): 10,61

Cap.: 39580 / 2023 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 381813

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2023/2427

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 2009

Importo (€): 350,00

Cap.: 32066 / 2023 - PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER DEPENALIZZAZIONE DEI REATI PUNIBILI CON LA SOLA AMMENDA O MULTA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689) - A CARICO DELLE FAMIGLIE

Soggetto: Cod. 381813

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti